

"GESAM RETI - S.P.A"

Revisione statutaria 12 settembre 2017

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO ex D.lgs. n. 175/16
TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETÀ	TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETÀ
Art.1) E' costituita ai sensi dell'art. 22 lettera e della Legge 8 giugno 1990 n.142 una società per azioni denominata "GESAM - S.P.A.".	Art. 1) È costituita la società per azioni denominata "Gesam Reti Spa"
Art.2) La società ha sede legale in Lucca. La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, depositi, uffici, magazzini e rappresentanze anche altrove.	Art. 2) La società ha sede legale in Lucca. La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, depositi, uffici, magazzini e rappresentanze anche altrove.
Art.3) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.	Art. 3) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.
Art.4) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte, per delibera dell'assemblea.	Art. 4) La società ha durata fino al 31 dicembre 2065 e potrà essere prorogata una o più volte, per delibera dell'assemblea.

Art.5) La società ha per oggetto:

-il servizio di distribuzione del gas metano e il servizio di fornitura di altre sostanze produttrici di energia;
-la progettazione, nei limiti ed in conformità alla Legge 23 novembre 1939 N° 1815, la costruzione e la manutenzione delle reti di distribuzione, la realizzazione e la gestione di impianti e produzione di energia con combustibili alternativi nonché l'organizzazione e l'esercizio di altri servizi quale la gestione del ciclo integrale delle acque, di impianti energetici, di sistemi informativi ed altri servizi che saranno ritenuti utili per l'attività sociale;

La società potrà svolgere dette attività anche in concessione.

La società ha altresì per oggetto la promozione, la progettazione, la costru-

zione e/o l'esercizio di altri servizi complementari o comunque connessi a quelli indicati al precedente comma nonché l'esercizio di altri servizi locali di cui all'art.22 della Legge 8 giugno 1990 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni. La società potrà inoltre svolgere tutte le attività di natura edilizia, funzionali e connesse alla gestione dei servizi di competenza nonché espletare l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività e dei servizi funerari (attività di onoranze funebri) e cimiteriali.

La società, in via secondaria e strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

-compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie e creditizie nei limiti e con le modalità delle leggi in vigore, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

Art. 5) La società ha per oggetto:

- l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigianali ed agricoli e lo svolgimento di altri servizi di interesse generale nel settore dell'energia, incluse la realizzazione e la gestione di reti ed impianti funzionali all'esercizio dei servizi stessi. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio della distribuzione del gas di qualsiasi specie o l'esercizio di altri servizi di interesse generale nel settore dell'energia, nonché attività di prestazione di servizi tecnici connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi esercitati.

- La società potrà inoltre svolgere tutte le attività di natura edilizia, funzionali e connesse alla gestione del servizio di competenza.

- La società, in via secondaria e strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- - compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie e creditizie nei limiti e con le modalità delle leggi in vigore, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

-assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, senza fini di collocamento presso terzi e comunque nei limiti e con le modalità delle leggi in vigore;

- prendere o concedere in affitto aziende o rami di azienda del settore; rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a titolo oneroso o gratuito, anche a favore di terzi.

La Società, nell'ottica di sancire e applicare i principi fondamentali dell'unbundling, si adopererà sia per garantire la neutralità di gestione, che per impedire discriminazioni negli accessi ad informazioni commercialmente sensibili e trasferimenti incrociati di risorse fra i segmenti della filiera.

- assumere partecipazioni ed interessenze, anche di controllo, in società ed enti aventi il medesimo oggetto sociale oppure oggetto analogo, affine o complementare al proprio, senza fini di collocamento presso terzi e comunque nei limiti e con le modalità delle leggi in vigore;

- prendere o concedere in affitto aziende o rami di azienda del settore; - rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a titolo oneroso o gratuito, anche a favore di terzi.

TITOLO II	TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI	CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI
<p>Art.6) Il capitale sociale è stabilito in Euro 28,546,672 (ventottomilionicinquecentoquarantaseimilaseicentosettantadue) diviso in 5.521,600 (cinquemilionicinquecentoventunomilaseicento) azioni da nominali Euro 5,17 (cinque virgola diciassette) cadauna, distinto in tre Serie di azioni: azioni di Serie A, azioni di Serie B ed azioni di Serie C.</p> <p>Le azioni di Serie A possono essere possedute esclusivamente dal Comune di Lucca o Società da questo controllate e da altri Enti locali e loro consorzi. Il valore complessivo delle azioni di questa Serie non potrà mai essere inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale.</p> <p>Le azioni di Serie B possono essere possedute esclusivamente da soggetti esercenti attività imprenditoriale, e che, comunque, non siano, al momento dell'iscrizione nel libro soci, assoggettati a procedure concorsuali: il controllo dei predetti requisiti è di competenza dell'organo amministrativo il quale, nell'ipotesi di rifiuto di iscrizione nel libro soci, dovrà motivarne le ragioni.</p> <p>Il valore complessivo delle azioni di questa Serie non potrà mai essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.</p> <p>Le azioni di Serie C potranno essere liberamente possedute ed il valore complessivo delle stesse non potrà mai essere superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.</p> <p>Nella fase di costituzione della società, le azioni, nelle differenti predette Serie, potranno essere sottoscritte dal Comune di Lucca per una percentuale pari a circa 99.7% (novantanove virgola sette per cento) del capitale sociale, mentre la restante parte potrà essere sottoscritta da Istituti di Credito.</p>	<p>Art. 6) Il capitale sociale è stabilito in Euro 20.626.657 (Euro ventimilioneicentoventiseimilaseicentocinquantesette) diviso in 20.626.657 (ventimilioneicentoventiseimilaseicentocinquantesette) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola 00) cadauna, distinto in tre Serie di azioni: azioni di Serie A, azioni di Serie B ed azioni di Serie C.</p> <p>Le azioni di Serie A possono essere possedute esclusivamente dal Comune di Lucca o Società da questo controllate e da altri Enti locali e loro consorzi. Il valore complessivo delle azioni di questa Serie non potrà mai essere inferiore al 50,1% (cinquanta virgola uno per cento) del capitale sociale.</p> <p>Le azioni di Serie B possono essere possedute esclusivamente da soggetti esercenti attività imprenditoriale, e che, comunque, non siano, al momento dell'iscrizione nel libro soci, assoggettati a procedure concorsuali: il controllo dei predetti requisiti è di competenza dell'organo amministrativo il quale, nell'ipotesi di rifiuto di iscrizione nel libro soci, dovrà motivarne le ragioni.</p> <p>Il valore complessivo delle azioni di questa Serie non potrà mai essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.</p> <p>Le azioni di Serie C potranno essere liberamente possedute ed il valore complessivo delle stesse non potrà mai essere superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.</p> <p>Nella fase di costituzione della società, le azioni, nelle differenti predette Serie, potranno essere sottoscritte dal Comune di Lucca per una percentuale pari a circa 99.7% (novantanove virgola sette per cento) del capitale sociale, mentre la restante parte potrà essere sottoscritta da Istituti di Credito.</p>

<p>I differenti requisiti richiesti per l'acquisto delle diverse Serie di azioni, dovranno essere rispettati a partire dal primo collocamento delle azioni stesse, quindi fin dalla prima cessione successiva alla sottoscrizione. L'operazione di collocamento potrà essere effettuata anche in tempi diversi.</p> <p>Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.</p> <p>Le azioni di serie A di serie B di serie C non si differenziano per l'attribuzione dei diritti salvo quanto previsto agli articoli 19 e 26 del presente Statuto.</p>	<p>I differenti requisiti richiesti per l'acquisto delle diverse Serie di azioni, dovranno essere rispettati a partire dal primo collocamento delle azioni stesse, quindi fin dalla prima cessione successiva alla sottoscrizione. L'operazione di collocamento potrà essere effettuata anche in tempi diversi.</p> <p>Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.</p> <p>Le azioni di serie A, di serie B <u>e</u> di serie C non si differenziano per l'attribuzione dei diritti, salvo quanto previsto agli articoli 19 e 26 del presente Statuto.</p>
<p>Art.7) Il capitale sociale, può essere aumentato con le modalità ed i termini previsti dalla legge e comunque nel rispetto della proporzione sopra precisata tra le diverse categorie delle azioni.</p>	<p>Art. 7) Il capitale sociale, può essere aumentato, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, con le modalità ed i termini previsti dalla legge e comunque nel rispetto della proporzione sopra precisata tra le diverse categorie delle azioni.</p>
<p>Art. 8) L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" con preavviso non minore di 60 (sessanta) giorni od in alternativa mediante invio di raccomandata A/R con lo stesso preavviso.</p> <p>A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse di tre punti superiore "al prime rate ABI" in ragione d'anno della data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi.</p> <p>La società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.</p>	<p>Art. 8) L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" con preavviso non minore di 60 (sessanta) giorni od in alternativa mediante invio di raccomandata A/R con lo stesso preavviso.</p> <p>A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse di tre punti superiore "al prime rate ABI" in ragione d'anno della data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi.</p> <p>La società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.</p>
<p>Art. 9) Le azioni sono nominative e indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.</p> <p>E' riservato al Comune di Lucca o società da questo controllata il diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni di Serie A e pertanto qualora</p>	<p>Art. 9) Le azioni sono nominative e indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.</p> <p>E' riservato al Comune di Lucca o società da questo controllata il diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni di Serie A e pertanto qualora</p>

un socio della medesima Serie intenda vendere o trasferire a qualsiasi altro titolo in tutto od in parte la proprietà, l'usufrutto od altro diritto sulle proprie azioni a terzi, deve farne offerta al Comune di Lucca, o società da questo controllata, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare, a cura dello stesso, all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Nella comunicazione devono essere indicati le condizioni ed il prezzo offerto o richiesto, l'ammontare delle azioni che si intendono vendere e le altre informazioni ad esse attinenti.

L'offerta deve essere accettata dall'acquirente mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata al cedente e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da inviare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della raccomandata di comunicazione e non potrà essere esercitato che sulla totalità delle azioni offerte in prelazione. Qualora l'offerta non fosse accettata il Socio offerente potrà disporre delle azioni esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui al quart'ultimo capoverso del presente articolo.

Nel caso in cui il Comune di Lucca o società da questo controllata, pur intendendo acquistare le azioni, non concordi sul prezzo di cessione indicato nell'offerta, dovrà con la comunicazione di esercizio di tale diritto, indicare il prezzo che intende pagare.

In mancanza di accordo, su iniziativa della parte più diligente, verrà richiesto alla "Deputazione della Borsa di Firenze" di determinare il valore delle azioni in modo irrituale e inappellabile, comunicando tale determinazione al Socio interessato entro 60 (sessanta) giorni dall'affidamento dell'incarico.

un socio della medesima Serie intenda vendere o trasferire a qualsiasi altro titolo in tutto od in parte la proprietà, l'usufrutto od altro diritto sulle proprie azioni a terzi, deve farne offerta al Comune di Lucca, o società da questo controllata, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare, a cura dello stesso, all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Nella comunicazione devono essere indicati le condizioni ed il prezzo offerto o richiesto, l'ammontare delle azioni che si intendono vendere e le altre informazioni ad esse attinenti.

L'offerta deve essere accettata dall'acquirente mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata al cedente e per conoscenza **all'Amministratore Unico** o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da inviare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della raccomandata di comunicazione **dell'offerta e l'acquisto potrà essere esercitato solo** sulla totalità delle azioni offerte in prelazione. Qualora l'offerta non fosse accettata il Socio offerente potrà disporre delle azioni esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui al quart'ultimo capoverso del presente articolo.

Nel caso in cui il Comune di Lucca o società da questo controllata, pur intendendo acquistare le azioni, non concordi sul prezzo di cessione indicato nell'offerta, dovrà con la comunicazione di esercizio di tale diritto, indicare il prezzo che intende pagare.

In mancanza di accordo, su iniziativa della parte più diligente, verrà richiesto alla "Deputazione della Borsa di Firenze" di determinare il valore delle azioni in modo irrituale e inappellabile, comunicando tale determinazione al Socio interessato entro 60 (sessanta) giorni dall'affidamento dell'incarico.

Ove tale valore sia uguale a quello richiesto dal Socio offerente ovvero sia maggiore o minore di tale valore per una percentuale entro il 25% (venticinque per cento), il Socio acquirente dovrà versare all'altro il prezzo indicato nell'offerta. Ove il valore accertato sia invece minore del valore richiesto dal Socio offerente, per una percentuale superiore al 25% (venticinque per cento), il trasferimento delle azioni avverrà al prezzo determinato dalla "Deputazione della Borsa di Firenze", aumentato del 25% (venticinque per cento).

Ove il valore accertato sia invece maggiore del valore richiesto dal Socio offerente per una percentuale superiore al 25% (venticinque per cento) il trasferimento delle azioni avverrà al prezzo indicato nell'offerta. Il completamento dell'operazione di cessione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di detta determinazione.

Ove il Socio offerente possa disporre delle azioni offerte, a seguito del mancato acquisto da parte del Comune di Lucca o società da questo controllata, queste potranno essere cedute a terzi nel rispetto dei limiti previsti per la categoria delle azioni di serie A e comunque rispetto dei seguenti vincoli:

- cessione a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta;
- perfezionamento della cessione entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di esercizio della prelazione.

Le spese per la determinazione del prezzo tramite la "Deputazione della Borsa di Firenze", faranno carico per il 50% (cinquanta per cento) ciascuno al socio che intende vendere ed alla società.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano anche alla cessione dei diritti di opzione nel caso di aumenti di capitale.

Ove tale valore sia uguale a quello richiesto dal Socio offerente ovvero sia maggiore o minore di tale valore per una percentuale entro il 25% (venticinque per cento), il Socio acquirente dovrà versare all'altro il prezzo indicato nell'offerta. Ove il valore accertato sia invece minore del valore richiesto dal Socio offerente, per una percentuale superiore al 25% (venticinque per cento), il trasferimento delle azioni avverrà al prezzo determinato dalla "Deputazione della Borsa di Firenze", aumentato del 25% (venticinque per cento).

Ove il valore accertato sia invece maggiore del valore richiesto dal Socio offerente per una percentuale superiore al 25% (venticinque per cento) il trasferimento delle azioni avverrà al prezzo indicato nell'offerta. Il completamento dell'operazione di cessione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di detta determinazione.

Ove il Socio offerente possa disporre delle azioni offerte, a seguito del mancato acquisto da parte del Comune di Lucca o società da questo controllata, queste potranno essere cedute a terzi nel rispetto dei limiti previsti per la categoria delle azioni di serie A e comunque rispetto dei seguenti vincoli:

- cessione a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta;
- perfezionamento della cessione entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di esercizio della prelazione.

Le spese per la determinazione del prezzo tramite la "Deputazione della Borsa di Firenze", faranno carico per il 50% (cinquanta per cento) ciascuno al socio che intende vendere ed alla società.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano anche alla cessione dei diritti di opzione nel caso di aumenti di capitale.

Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della Società.	Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della Società.
Art. 10) La società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili con delibera dell'assemblea straordinaria.	Art. 10) La società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili con delibera dell'assemblea straordinaria.
Art. 11) I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, potranno effettuare versamenti alla società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo ed infruttiferi di interessi. Potranno altresì effettuare versamenti di somme in conto capitale od a fondo perduto.	Art. 11) I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, potranno effettuare versamenti alla società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo ed infruttiferi di interessi. Potranno altresì effettuare versamenti di somme in conto capitale o a fondo perduto.
<p>Art. 12) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso. f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 	<p>Art. 12) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso. f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

<p>I soci potranno recedere inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non compete al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 	<p>I soci potranno recedere inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non compete al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
<p>Art. 13) il diritto di recesso è esercitato con i termini e le modalità previste dagli art. 2437 bis, ter e quater del codice civile.</p>	<p>Art. 13) il diritto di recesso è esercitato con i termini e le modalità previste dagli art. 2437 bis, ter e quater del codice civile.</p>
<p>TITOLO III</p>	<p>TITOLO III</p>
<p>ORGANISOCIALI</p>	<p>ORGANISOCIALI</p>
<p>Art. 14) L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata sia nel Comune ove ha sede la società che altrove, purché in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro 180 giorni dalla stessa data quando si è tenuti al bilancio consolidato o lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art 2428 c.c. le ragioni della dilazione.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:</p>	<p>Art. 14) L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata sia nel Comune ove ha sede la società che altrove, purché in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro 180 giorni dalla stessa data quando si è tenuti al bilancio consolidato o lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art 2428 c.c. le ragioni della dilazione.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:</p>

<p>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria le materie previste dall'art. 2364 c.c. ed ogni altra materia inderogabilmente attribuita alla sua competenza da norme di legge.</p> <p>L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche del presente statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; - l'emissione dei prestiti obbligazionari; - la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447-bis e ss. c.c.; - ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. 	<p>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria le materie previste dall'art. 2364 c.c. ed ogni altra materia inderogabilmente attribuita alla sua competenza da norme di legge.</p> <p>L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ed ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche del presente statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; - l'emissione dei prestiti obbligazionari; - la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447-bis e ss. c.c.; - ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
---	--

Art. 15) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o nel caso di impossibilità di questo dal collegio sindacale, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, se sia ammesso il voto per corrispondenza, le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel seguente quotidiano: "La Nazione di Firenze", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e da comunicare in pari termine ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'assemblea, in alternativa a quanto sopra, può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata o posta elettronica che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo quello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora il giorno per la seconda convocazione non sia indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con le medesime formalità, salva l'abbreviazione ad otto giorni del termine di convocazione se prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica o sul quotidiano.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti il Collegio sindacale.

Art. 15) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata **dall'Amministratore Unico o**, dal Consiglio di Amministrazione, o **in** caso di impossibilità di questi dal collegio sindacale, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, se sia ammesso il voto per corrispondenza, le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel seguente quotidiano: "La Nazione di Firenze", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e da comunicare in pari termine ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'assemblea, in alternativa a quanto sopra, può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata o posta elettronica che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo quello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora il giorno per la seconda convocazione non sia indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con le medesime formalità, salva l'abbreviazione ad otto giorni del termine di convocazione se prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza **dei componenti dell'Organo Amministrativo** e la maggioranza dei componenti il Collegio sindacale. **In tale ipotesi,**

	ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
<p>Art. 16) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, che esibiscono i propri titoli o certificati (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art 2370 c.c.), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.</p> <p>I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta conferito nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.</p>	<p>Art. 16) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, che esibiscono i propri titoli o certificati (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art 2370 c.c.), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.</p> <p>I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta conferito nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.</p>
<p>Art. 17) Le deliberazioni della Assemblea sono valide se prese con l'intervento e le maggioranze stabiliti dall'art. 2368 c.c. e, in seconda convocazione, dall'art. 2369 c.c. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze costitutive e/o deliberative.</p> <p>Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono vincolanti per i soci assenti e dissenzienti.</p> <p>Delle deliberazioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario oppure redatto da un Notaio, ove occorra.</p>	<p>Art. 17) Le deliberazioni della Assemblea sono valide se prese con l'intervento e le maggioranze stabiliti dall'art. 2368 c.c. e, in seconda convocazione, dall'art. 2369 c.c. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze costitutive e/o deliberative.</p> <p>Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono vincolanti per i soci assenti e dissenzienti.</p> <p>Delle deliberazioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario oppure redatto da un Notaio, ove</p>
<p>Art. 18) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o in ultima ipotesi da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea verifica la regolare costituzione dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto. Le deliberazioni possono essere prese per alzata di mano, a meno</p>	<p>Art. 18) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice-Presidente, se nominato, o in ultima ipotesi da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario designato dall'assemblea. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea verifica la regolare costituzione dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto. Le deliberazioni possono essere prese per alzata di mano, a meno</p>

<p>che diverso sistema di votazione venga richiesto da tanti azionisti che rappresentino non meno di un quinto delle azioni presenti in assemblea. È ammesso il voto per corrispondenza, ai sensi dell'art 2370 c.c. così disciplinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'avviso di convocazione deve essere precisato se il voto per corrispondenza è ammesso per quella assemblea; - sono considerati presenti i soci che abbiano inviato prima dell'inizio dell'assemblea, il proprio voto; - il testo della delibera da approvare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto allegata all'avviso di comunicazione; 	<p>che diverso sistema di votazione venga richiesto da tanti azionisti che rappresentino non meno di un quinto delle azioni presenti in assemblea. È ammesso il voto per corrispondenza, ai sensi dell'art 2370 c.c. così disciplinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'avviso di convocazione deve essere precisato se il voto per corrispondenza è ammesso per quella assemblea; - sono considerati presenti i soci che abbiano inviato prima dell'inizio dell'assemblea, il proprio voto; - il testo della delibera da approvare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto allegata all'avviso di comunicazione;
<p>Art. 19) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, anche non soci. Entro tali limiti l'assemblea stabilirà il numero degli amministratori.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea. La maggioranza dei Consiglieri, ivi compreso il Presidente, saranno designati dalla maggioranza degli azionisti di Serie A, mentre gli altri consiglieri saranno designati dalla maggioranza degli azionisti di Serie B e di Serie C.</p> <p>Nel caso in cui l'Assemblea stabilisca che il numero di amministratori debba essere composto da nove membri, fermo restando che la maggioranza dei Consiglieri, ivi compreso il Presidente, saranno designati dalla maggioranza degli Azionisti di serie A. un Consigliere sarà designato dalla maggioranza degli Azionisti di serie C ed i restanti Consiglieri saranno designati dalla maggioranza degli Azionisti di serie B.</p>	<p>Art. 19) L'organo amministrativo è costituito, di regola, da un Amministratore unico. In presenza di diverse serie di azioni, la società è amministrata per ragioni di adeguatezza organizzativa da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci, in modo da permettere alle diverse categorie di azionisti di designare gli amministratori con le modalità di seguito indicate.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea. La maggioranza dei Consiglieri, ivi compreso il Presidente, saranno designati dalla maggioranza degli azionisti di Serie A, mentre gli altri consiglieri saranno designati dalla maggioranza degli azionisti di Serie B e di Serie C.</p> <p>La composizione del Consiglio di amministrazione, a partire dal primo rinnovo dell'organo dopo l'entrata in vigore delle norme di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi e per il periodo in cui tali norme saranno in vigore, deve essere conforme ai criteri indicati nelle suddette norme.</p>

In ogni caso i soci pubblici o i soci partecipati, anche in via indiretta, totalmente da enti pubblici, non potranno nominare un numero di consiglieri superiore a quello eventualmente stabilito da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Vice-Presidente e nominerà pure un Segretario, che potrà essere scelto anche tra persone estranee del consiglio. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. Gli amministratori nominati ai sensi dell'art.2386 c.c. comma, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Tali criteri devono essere rispettati anche in caso di sostituzione dei consiglieri cessati nel corso del mandato prima della scadenza del incarico.

Gli amministratori, ferme restando le cause di incompatibilità con la carica previste dalla normativa applicabile alle società a controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge.

In ogni caso l'assemblea dei soci non potrà nominare un numero di consiglieri superiore a quello eventualmente stabilito da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Vice-Presidente e nominerà pure un Segretario, che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio. Il Vice- Presidente avrà esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, e non avrà diritto di ricevere compensi aggiuntivi per la carica. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c. 2° comma, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20) Il Presidente o, in mancanza, il Vice-Presidente riunisce il Consiglio di amministrazione nella sede sociale o in altra sede, purché in Italia, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due Consiglieri o da un Sindaco.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata telegramma o posta elettronica; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno un giorno prima, anche via telefax. Della convocazione viene, negli stessi termini, dato avviso ai Sindaci.

Art. 20) Il Presidente o, in mancanza, il Vice-Presidente riunisce il Consiglio di amministrazione nella sede sociale o in altra sede, purché in Italia, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due Consiglieri o da un Sindaco.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata telegramma o posta elettronica; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno un giorno prima, **anche mediante posta elettronica** o via telefax. Della convocazione viene, negli stessi termini, dato avviso ai Sindaci.

<p>In assenza di convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso nonché tutti i sindaci effettivi, purché nessuno obietti l'insufficiente conoscenza degli argomenti posti in deliberazione.</p>	<p>Per permettere la trasmissione tempestiva degli avvisi, ciascuno degli amministratori e dei sindaci deve fornire alla società, ed aggiornare tempestivamente in caso di modifica, il proprio indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e l'eventuale numero di telefax.</p> <p>In assenza di convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso nonché tutti i sindaci effettivi, purché nessuno obietti l'insufficiente conoscenza degli argomenti posti in deliberazione.</p>
<p>Art. 21) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva o mediante idonei mezzi di telecomunicazione (esempio in video conferenza) ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.</p>	<p>Art. 21) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva o mediante idonei mezzi di telecomunicazione (esempio in video conferenza) ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.</p> <p>In mancanza della presenza effettiva dei partecipanti nello stesso luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e venga consentito ad essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti; se si verificano queste condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, in modo da consentire la redazione e sottoscrizione del verbale.</p>
<p>Art. 22) Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Art. 22) Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.</p>

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della società fatta eccezione per i seguenti atti, per i quali deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea Ordinaria:

-relativamente ai beni immobili, la costruzione (con esclusione di quanto funzionale all'esercizio dei servizi affidati attraverso apposite convenzioni o contratti di servizio) l'acquisto, (anche in leasing), la vendita, la permuta, nel caso in cui il valore della singola operazione sia superiore a 25.000 euro,

-l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o rami di aziende;

-l'acquisizione e la vendita di partecipazioni societarie, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2:

-l'istituzione di sedi secondarie (ad eccezione dell'apertura o chiusura di qualsiasi unità locale che è di pertinenza esclusiva dell'organo amministrativo);

-l'emissione di pagherò cambiario e l'accettazione di tratte emesse da terzi a carico della società, la contrazione di mutui passivi, il rilascio di fidejussioni a terzi (diversi da società controllate, per le quali il Consiglio di Amministrazione è autorizzato solo in caso di acquisto gas o di partecipazione a procedure di gara per acquisto del gas), il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni, la richiesta di affidamenti bancari nella forma dello scoperto di conto corrente bancario o altra forma di finanziamento a breve, quando questi ultimi venissero a superare l'importo complessivo di Euro 1 .000.000 (unmilione) e l'emissione di cambiali finanziarie e certificati di investimento.

Art. 23) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della società fatta eccezione per i seguenti atti, per i quali deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea Ordinaria:

-relativamente ai beni immobili, la costruzione (con esclusione di quanto funzionale all'esercizio dei servizi affidati attraverso apposite convenzioni o contratti di servizio) l'acquisto, (anche in leasing), la vendita, la permuta, nel caso in cui il valore della singola operazione sia superiore a 25.000 euro,

-l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o rami di aziende;

-l'acquisizione e la vendita di partecipazioni societarie, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2:

-l'istituzione di sedi secondarie (ad eccezione dell'apertura o chiusura di qualsiasi unità locale che è di pertinenza esclusiva dell'organo amministrativo);

-l'emissione di pagherò cambiario e l'accettazione di tratte emesse da terzi a carico della società, la contrazione di mutui passivi, il rilascio di fidejussioni a terzi (diversi da società controllate, per le quali il Consiglio di Amministrazione è autorizzato solo in caso di acquisto gas o di partecipazione a procedure di gara per acquisto del gas), il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni, la richiesta di affidamenti bancari nella forma dello scoperto di conto corrente bancario o altra forma di finanziamento a breve, quando questi ultimi venissero a superare l'importo complessivo di Euro 1 .000.000 (unmilione) e l'emissione di cambiali finanziarie e certificati di investimento.

Si precisa che l'emissione di assegni di conto corrente bancario, nei limiti dell'affidamento concesso è da considerarsi atto di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei poteri conferiti ai sensi del comma 1, nel caso debba deliberare la partecipazione della società a gare per la gestione di servizi contemplati dall'oggetto sociale deve adottare la relativa delibera con la presenza di almeno tre amministratori designati dai titolari delle azioni di serie A compreso necessariamente il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora necessario ai fini della partecipazione alla gara oppure alla eventuale successiva fase di gestione del servizio, potrà inoltre compiere tutte le operazioni funzionali allo scopo, ivi comprese la partecipazione a società esistenti o da costituire.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti e la durata della delega.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale almeno ogni 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Si precisa che l'emissione di assegni di conto corrente bancario, nei limiti dell'affidamento concesso è da considerarsi atto di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei poteri conferiti ai sensi del comma 1, nel caso debba deliberare la partecipazione della società a gare per la gestione di servizi contemplati dall'oggetto sociale deve adottare la relativa delibera con la presenza di almeno tre amministratori designati dai titolari delle azioni di serie A compreso necessariamente il Presidente.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, qualora fosse necessario o utile per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi previsti nell'oggetto sociale, può stipulare accordi con altri operatori, costituire raggruppamenti temporanei di imprese o altre forme di collaborazione e, con l'approvazione preventiva dell'assemblea dei soci, acquisire partecipazioni in società anche mediante conferimenti d'azienda o costituire nuove società. Il Consiglio può delegare l'Amministratore delegato, di concerto con il Direttore generale, ad elaborare e presentare le offerte e ad assumere tutti gli impegni connessi alla partecipazione alle gare, entro i limiti eventualmente determinati dallo stesso Consiglio.

L'organo amministrativo può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti e la durata della delega.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire **all'organo amministrativo** e al collegio sindacale almeno ogni 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

	<p>Il direttore generale dirige gli uffici ed i servizi della società, informa gli organi sociali su tutte le attività organizzative e gestionali e partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione.</p> <p>Il direttore generale ha il compito di rendere operative le decisioni dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione; organizza, coordina e dirige il personale dipendente della società, che risponde a lui del suo operato; propone all'organo amministrativo l'assunzione del personale e compie tutti gli atti di gestione del relativo rapporto di lavoro fino alla risoluzione, compreso l'affidamento di responsabilità per settori specifici o di incarichi particolari a dipendenti con adeguata capacità.</p>
Art. 24) La firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza od impedimento al Vice Presidente.	Art. 24) La firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

<p>La firma e la rappresentanza della società spetterà altresì agli Amministratori Delegati, ai direttori e procuratori speciali e mandatari in genere nei limiti delle deleghe e delle attribuzioni conferite.</p>	<p>La firma e la rappresentanza della società spetterà altresì, se nominati, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e ai procuratori speciali nei limiti delle deleghe e delle attribuzioni ad essi conferite</p>
<p>Art. 25) Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'assemblea dei soci; la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.</p> <p>Ai Consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>L'assemblea potrà riconoscere ai Consiglieri il diritto di percepire, ad avvenuta cessazione della carica, per scadenza, revoca del mandato o dimissioni, una indennità di fine rapporto e potrà anche concedere anticipazioni su tale indennità in costanza di rapporto.</p> <p>In ogni caso, il compenso degli amministratori non potrà essere superiore a quello eventualmente stabilito da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p>	<p>Art. 25) Il compenso spettante all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'assemblea dei soci; la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.</p> <p>Ai consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>L'assemblea potrà riconoscere ai Consiglieri il diritto di percepire, ad avvenuta cessazione della carica, per scadenza, revoca del mandato o dimissioni, una indennità di fine rapporto e potrà anche concedere anticipazioni su tale indennità in costanza di rapporto.</p> <p>È fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di pre- senza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.</p> <p>In ogni caso, il compenso degli amministratori non potrà essere superiore a quello eventualmente stabilito da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p>
<p>Art. 26) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.</p>	<p>Art. 26) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio è nominato dall'assemblea dei soci.</p>

A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi e durante il periodo in cui tali norme saranno in vigore, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati nelle suddette disposizioni. Gli stessi criteri si applicano nella nomina dei sindaci supplenti. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente che viene nominato su designazione dei possessori delle azioni di Serie A e di due supplenti. Sia i membri effettivi che i sindaci supplenti sono rieleggibili una sola volta. Il collegio dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea secondo le disposizioni di legge in materia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti, decadono dall'ufficio, oltre coloro che si trovano nelle fattispecie previste dall'art. 2399 c.c., anche i componenti degli organi di amministrazione o di controllo di società concorrenti.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di idonei mezzi telematici, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video collegati e con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

<p>Art. 27) Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e ss.</p> <p>L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p> <p>L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di revisore contabile e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle fattispecie previste dall'art. 2409 quinquies c.c.</p>	<p>Art. 27) Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e ss.</p> <p>L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p> <p>L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di revisore contabile e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle fattispecie previste dall'art. 2409 quinquies c.c.</p> <p>La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.</p> <p>L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p>
	<p>Art. 28) La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.</p> <p>Inoltre, non è possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività a cui si riferiscono, né corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società.</p>

TITOLO IV	TITOLO IV
BILANCIO ED UTILI	BILANCIO ED UTILI

<p>Art. 28) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ciascuno esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, ove obbligatoria ai sensi di legge, da sottoporre all'assemblea degli azionisti.</p>	<p>Art. 29) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ciascuno esercizio l'organo amministrativo provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, ove obbligatoria ai sensi di legge, da sottoporre all'assemblea degli azionisti.</p>
<p>Art. 29) Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale ai sensi dell'art.2428 del c.c., saranno ripartiti tra i soci, in ogni caso, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.-</p>	<p>Art. 30) Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale ai sensi dell'art.2428 del c.c., saranno ripartiti tra i soci, in ogni caso, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.</p>
<p>Art. 30) Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritte a favore della società.</p>	<p>Art. 31) Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritte a favore della società.</p>

TITOLO V	TITOLO V
SCIoglimentoE LIQUIDAZIONE	SCIoglimentoE LIQUIDAZIONE
<p>Art. 31) La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c.</p> <p>In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.</p>	<p>Art. 32) La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c.</p> <p>In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.</p>
TITOLO VI	TITOLO VI
CLAUSOLA COMPROMISSORIA	CLAUSOLA COMPROMISSORIA
<p>Art. 32) Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da 3 arbitri tutti nominati dal presidente della Camera di Commercio di Lucca, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 45 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale di Lucca.</p>	<p>Art. 33) Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da 3 arbitri tutti nominati dal presidente della Camera di Commercio di Lucca, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 45 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale di Lucca. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.</p>
TITOLO VII	TITOLO VII
RINVIO	DISPOSIZIONI GENERALI
<p>Art. 33) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in</p>	<p>Art. 34) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.</p>